

Allegato A) al n. 135998 di rep. e n. 36660 di racc.

Statuto

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale

"TREVISOSERVIZI SRL"

ARTICOLO 2) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Treviso e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate, nonché trasferire la sede legale all'interno dello stesso comune.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ARTICOLO 3) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto:

a) la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività proprie e per conto terzi di servizi a favore del sistema delle imprese, nonché la gestione, anche con terzi, di centri permanenti per favorire la commercializzazione e l'interscambio di prodotti;

b) la realizzazione e/o la gestione di pubblici servizi, in nome e per conto di enti locali, in regime di affidamento, concessione ed appalto;

c) la gestione e l'organizzazione di mostre, rassegne, meetings e convegni riguardanti temi economici e sociali interessanti la Provincia di Treviso nei rapporti nazionali ed internazionali, l'organizzazione di corsi di formazione professionale, tecnica, manageriale ed imprenditoriale;

d) l'attuazione dei propri scopi, in costante collegamento con tutti i soci, in particolare con gli Enti Locali compartecipati, al fine di rendere coordinate le iniziative e le realizzazioni della Società e nel rispetto della presente norma statutaria e della rispettiva autonomia, con i più generali interessi della comunità trevigiana;

e) la gestione su aree pubbliche e private di parcheggi, posti auto e autorimesse per autovetture, autoveicoli e motoveicoli in genere ivi compresi autocarri, caravan e simili;

f) la pulizia, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione di ambienti pubblici e privati nonché la pulizia e manutenzione di strade urbane ed extraurbane, con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno;

g) la manutenzione del verde in genere ed i servizi di giardinaggio in genere in ambienti pubblici e privati;

h) la gestione di impianti e servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi ed urbani, speciali e nocivi, la cura e regolamentazione della raccolta differenziata, lo svuotamento di pozzi neri, le pulizie generali e speciali di ogni genere;

i) la gestione di servizi cimiteriali di ogni tipo;

l) la gestione di impianti per i servizi di erogazione di gas e acqua potabile;

m) la gestione di magazzini generali, doganali e aree doganali;

n) l'attività di autotrasporto di merci per conto proprio;

o) l'attività di autotrasporto di merci per conto terzi;

p) l'effettuazione di lavori agricoli per conto terzi con personale.

2. La società potrà inoltre svolgere ogni altra attività ed operazioni utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale. Per il perseguimento dei propri fini sociali la società potrà stipulare convenzioni con Enti, Associazioni ed Aziende. La società potrà compiere, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari,

concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonchè, nel rispetto dell'art. 2361 del codice civile, assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente, sia indirettamente interessenze e partecipazioni in Società ed imprese aventi oggetti analoghi ed affini e comunque connessi al proprio.

3. Il Comune di Treviso affida direttamente i servizi e le attività costituenti l'oggetto sociale. Per l'affidamento delle attività il Comune di Treviso approva un disciplinare di gestione dell'attività affidata, che definisce in particolare:

- a) i servizi affidati;
- b) la durata dell'affidamento;
- c) gli standard minimi di servizio e gli eventuali obiettivi di miglioramento;
- d) il programma di estensione dei servizi;
- e) le modalità di determinazione delle tariffe;
- f) le modalità di vigilanza e di controllo sui servizi e sulla gestione;
- g) le modalità di informativa e di cooperazione;
- h) le modalità di determinazione e versamento degli eventuali canoni dovuti dalla società al Comune e dei corrispettivi e contributi in conto esercizio ed in conto capitale dovuti dal Comune;
- i) l'organizzazione delle risorse umane.

4. Le attività svolte per il Comune di Treviso ed i servizi resi alla collettività da esso rappresentata devono in ogni caso costituire la parte più importante dell'attività della Società e rappresentare non meno dell'80% della cifra d'affari realizzata dalla società. Le residue attività possono essere prestate ad altri soggetti pubblici o privati purché non rechino in alcun modo pregiudizio allo svolgimento delle attività rese al Comune di Treviso o sottraggano risorse finanziarie ed umane destinate alle attività stesse.

ARTICOLO 4) INDIRIZZI, PROGRAMMAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO SULLA SOCIETA' DA PARTE DEL COMUNE

1. La Società è soggetto gerarchicamente subordinato al Comune di Treviso, quindi assoggettato obbligatoriamente ad un controllo gestionale e finanziario. Pertanto, la Società è dotata di autonomia finanziaria e decisionale limitata e preventivamente circoscritta.

2. Il Comune di Treviso esercita sulla società un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi.

3. Al fine di consentire la concreta attuazione di indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo, la società:

-deve trasmettere al Comune entro il mese di ottobre di ogni anno, il budget economico generale, degli investimenti, di cassa, elaborato in relazione al futuro esercizio; il budget deve essere approvato dall'Amministrazione comunale entro il 31 dicembre; il budget deve essere articolato in modo tale da consentire il controllo di gestione;

-deve approntare un controllo di gestione con frequenza minimale trimestrale, a livello di singolo servizio affidato, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al budget d'esercizio;

-deve fornire tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo, fornire ogni informazione richiesta e offrire la collaborazione necessaria per un'efficace verifica.

4. Al fine dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo, gli uffici comunali competenti per materia:

-vigilano sull'andamento del servizio al fine di accertare il rispetto degli indirizzi impartiti, attraverso l'esame dei principali atti di gestione e dei documenti di rendicontazione;

-controllano l'operato della società e il rispetto dei modi e tempi di effettuazione del servizio, al fine di accertare il rispetto degli standard operativi.

5. A tal fine gli Uffici possono eseguire, in qualunque momento, ispezioni e controlli, nelle aree oggetto del servizio e presso i locali della Società.

ARTICOLO 5) DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è a tempo indeterminato.

Il socio può recedere dalla società, ai sensi dell'art. 2473 co. 2 del codice civile, con un preavviso di un anno. La società può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II - CAPITALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 6) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

1. Il capitale sociale è di Euro **800.000,00 (ottocentomila/00)** ed è diviso in quote da nominali euro 0,51 o multipli di euro 0,51 ai sensi dell'articolo 2468 del Codice civile.

2. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

3. In caso di conferimento avente a oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento devono essere depositate agli atti di un notaio e possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; tutti i soci con decisione unanime, possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

5. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

7. I soci possono decidere, con il voto favorevole dei soci che rappresentano i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

8. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

9. L'organo amministrativo, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società nel

Registro delle Imprese (se si tratta di conferimento in natura in sede di atto costitutivo) o dalla data di effettuazione dell'atto di conferimento (se si tratta di conferimento a liberazione di decisione di aumento del capitale sociale), deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'articolo 2465, comma 1, e, se sussistano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, la partecipazione sociale corrispondente ai conferimenti è inalienabile.

10. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, il conferente deve versare la differenza in danaro entro 30 giorni dalla richiesta che l'organo amministrativo deve senza indugio inviargli; nel caso di inadempimento, il conferente deve essere escluso, a meno che i soci non decidano di ridurre il capitale sociale in misura corrispondente mediante riduzione della partecipazione sociale del socio conferente.

11. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-*bis*, comma 2, del codice civile.

12. Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso può essere venduta all'incanto.

ARTICOLO 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

ARTICOLO 8) TITOLI DI DEBITO

1. La società può emettere titoli di debito nominativi con decisione dei soci, adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

2. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli, chi li trasferisce (e cioè sia l'investitore professionale che li abbia sottoscritti, sia il soggetto avente causa da detto investitore professionale) risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

3. La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

4. I titoli di debito devono indicare:

- a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società è iscritta;
- b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;

- c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
- e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- f) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

5. I possessori dei titoli di debito si riuniscono in assemblea al fine di deliberare in ordine:

- a) alla nomina e alla revoca del rappresentante comune;
- b) alle modificazioni delle condizioni del prestito, in quanto le decisioni dei soci che abbiano a oggetto la modificazione delle condizioni del prestito sono subordinate al consenso dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito;
- c) alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e al relativo rendiconto;
- d) agli altri oggetti d'interesse comune dei possessori dei titoli di debito.

6. L'assemblea dei possessori di titoli di debito è convocata mediante lettera raccomandata dall'organo amministrativo della società emittente o dal rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti possessori di titoli di debito che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Nel caso di emissione di titoli di debito al portatore l'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, recante l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco della materie da trattare.

7. Si applicano all'assemblea dei possessori di titoli di debito le disposizioni relative all'assemblea dei soci recate dal presente statuto e dal codice civile in materia di società a responsabilità limitata.

8. La società, per i titoli di debito da essa eventualmente posseduti, non può partecipare alle deliberazioni dell'assemblea dei possessori di titoli di debito.

9. All'assemblea dei possessori di titoli di debito possono assistere i componenti dell'organo amministrativo e, ove nominato, dell'organo di controllo della società.

10. Le deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito sono verbalizzate su apposito libro, numerato e vidimato prima di esser posto in uso e tenuto con le stesse modalità con cui sono tenuti gli altri libri sociali.

11. Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori dei possessori dei titoli di debito; possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie.

12. Non possono essere nominati rappresentanti comuni dei possessori dei titoli di debito e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399 del codice civile.

13. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a un triennio e può essere rieletto. L'assemblea dei possessori dei titoli di debito ne fissa il compenso; in mancanza di fissazione di un compenso, l'incarico si intende assunto gratuitamente.

14. Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle eventuali operazioni di sorteggio dei titoli di debito. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.

ARTICOLO 9) PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

1. Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

2. È consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione

della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

3. Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 2 non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione *mortis causa*, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.

4. Il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte della partecipazione del socio che ha conferito una prestazione d'opera o di servizi in favore della società, ai sensi dell'articolo 2464, comma 6, del codice civile, non comporta il subingresso del soggetto acquirente nell'obbligo di eseguire la prestazione assunto dal socio alienante. L'obbligo di eseguire integralmente la prestazione conferita resta a carico del socio alienante.

5. L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o a causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci, con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

ARTICOLO 10) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

1. Per atto tra vivi, le quote sociali sono negoziabili con effetto verso la società osservate le norme di cui all'art. 2469 C.C.

2. Le quote sono liberamente trasferibili tra i soci; negli altri casi il socio che intende alienare la propria quota è tenuto ad offrirla, per iscritto, in prelazione agli altri soci.

3. Al fine del diritto di prelazione l'alienante deve far pervenire all'Organo Amministrativo una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicando nome del promittente acquirente, prezzo e modalità di pagamento.

Entro venti giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, l'Organo Amministrativo deve comunicare pure con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'intendimento dell'alienante a tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci.

I soci che intendono esercitare la prelazione devono comunicare il loro intendimento, sotto pena di decadenza, all'organo Amministrativo entro i 30 giorni successivi al ricevimento della raccomandata, precisando se intendono esercitare il diritto di accrescimento, sempre pro quota, per le quote per le quali gli altri soci non abbiano esercitato il loro diritto.

Qualora più soci intendano rendersi acquirenti, ciascuno potrà farlo in misura proporzionale all'ammontare delle quote già possedute.

L'Organo Amministrativo provvederà a ripartire le quote offerte in vendita in proporzione alle quote possedute dagli esercenti il diritto di prelazione ed a comunicare l'avvenuto esercizio della prelazione all'alienante.

Nel caso in cui il numero delle quote per le quali è stata esercitata la prelazione rimanga inferiore a quella dell'offerta, la prelazione si intende rinunciata per la totalità e le quote potranno essere cedute esclusivamente al terzo indicato nell'offerta ad un prezzo non inferiore a quello dell'offerta, che dovrà in ogni caso risultare anche dal regolare atto di trasferimento.

Il socio che non ha comunicato in termini di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

ARTICOLO 11) MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte di un socio, i soci superstiti possono, con decisione presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, che deve essere adottata entro 60 (sessanta) giorni dal decesso del socio, stabilire che la partecipazione al capitale sociale e i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 6 del presente statuto si accrescano automaticamente agli altri soci, i quali, in tal caso, devono liquidare agli eredi o ai legatari del socio defunto il valore della partecipazione e dei diritti già di titolarità del defunto stesso, determinato con le stesse modalità prescritte dal presente

statuto per il caso di esercizio del diritto di prelazione.

2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella partecipazione del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

3. Il diritto di recesso di cui all'articolo 2469, comma 2, può essere esercitato solo decorsi 24 mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

ARTICOLO 12) RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti e gli atti che possono far sorgere in capo ai soci stessi il diritto di recesso.

3. In detta raccomandata devono essere indicati:

a) le generalità del socio recedente;

b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;

c) il valore nominale delle partecipazioni al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

4. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga eccepita la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla definizione di detto arbitrato.

5. Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili.

6. La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile.

TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 13) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

1. Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2:

a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedono l'adozione di una decisione dei soci;

ARTICOLO 14) DECISIONI DEI SOCI - MODALITÀ

1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per le seguenti decisioni:

a) quelle per le quali l'articolo 2479, comma 4, prevede la obbligatorietà della decisione assembleare;

b) quelle per le quali anche un numero di soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale richiede l'adozione del metodo assembleare.

ARTICOLO 15) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

1. Ogniqualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, chi intende consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.

Il proponente, qualsiasi socio o qualsiasi componente dell'organo amministrativo può pretendere che il termine concesso nella proposta di decisione per l'espressione del consenso da parte di ciascun socio decorra dal settimo giorno successivo a quello fino al quale ciascuno

dei soci può far pervenire al proponente e alla società le sue considerazioni in ordine alla proposta decisione; in tal caso, tutte le osservazioni pervenute alla sede sociale sono immediatamente comunicate dall'organo amministrativo per essere portate a conoscenza di ciascun socio con il sistema di trasmissione più rapido possibile.

2. La consultazione degli altri soci avviene a cura del proponente mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, deve essere diretta a tutti i soci, i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al socio proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione del socio in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

3. La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non si sia formata. La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata nel momento in cui alla società pervenga l'adesione dei soci che complessivamente rappresentino la partecipazione di capitale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Il socio può revocare il proprio voto fintantoché la decisione non si sia formata.

4. A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente alle proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

ARTICOLO 16) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso a una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) dai soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale sociale necessaria per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei soci, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) dall'organo amministrativo a tutti i soci.

2. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società in ordine a una data decisione nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

3. Il socio può revocare il proprio consenso a una data decisione, fintanto che la decisione non

si sia formata.

4. A cura dell'organo amministrativo la decisione così formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478, indicando:

- a) la data in cui la decisione si è formata;
- b) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

5. La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei soci in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente all'espressione di consenso per l'adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

ARTICOLO 17) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

ARTICOLO 18) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

ARTICOLO 19) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.
2. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco.
3. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
4. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

ARTICOLO 20) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.
3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 21) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.
2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o

distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 22) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

1. Le decisioni assembleari sono adottate con le maggioranze previste dall'art. 2479-bis C.C.. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

2. Le decisioni dei soci mediante consenso espresso per iscritto o consultazione scritta sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

3. In caso di socio in conflitto d'interessi e in ogni caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non può esercitare il diritto di voto.

4. Ai fini della totalitarierà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479-bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

ARTICOLO 23) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 C.C..

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO. RAPPRESENTANZA
SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 24) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. La società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico; oppure,

b) da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina:

b.1) con metodo collegiale;

b.2) con metodo disgiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del presente statuto;

b.3) con metodo congiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del presente statuto;

fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile devono essere adottate con metodo collegiale.

2. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo, del Direttore dell'azienda e le loro competenze oltre alla scelta del sistema di amministrazione competono al Comune di Treviso, socio unico, ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

5. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

7. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

8. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

9. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

10. I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, a meno che detto compenso sia stato stabilito nell'atto costitutivo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

11. Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

ARTICOLO 25) AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA

1. Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi dei punti b.2) e b.3) del comma 1 dell'articolo 24 del presente statuto, i componenti dell'organo amministrativo, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, agiscono:

a) in via tra loro disgiunta per le operazioni di ordinaria amministrazione;
b) in via fra loro congiunta per le operazioni di straordinaria amministrazione e comunque per tutte le operazioni di valore superiore a 50.000 (cinquantamila) euro;
oppure, in deroga a quanto precede, con le modalità di azione congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina.

2. In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun componente dell'organo amministrativo può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale decidono sull'opposizione.

3. Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso unanime di tutti i componenti dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 26) ADUNANZA COLLEGALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti o informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

a) la data dell'adunanza;

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;

c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 27) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO CONSENSO SCRITTO

1. A meno che uno o più componenti dell'organo amministrativo richiedano l'adozione del metodo collegiale e non si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta di cui all'articolo 25 del presente statuto, i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

2. Ogniqualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori e proporre loro una data decisione entro un dato termine, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, apponendovi la propria sottoscrizione o in forma autografa o in forma digitale.

Il proponente o qualsiasi altro componente dell'organo amministrativo può pretendere che il termine concesso nella proposta di decisione per l'espressione del consenso da parte di ciascun amministratore decorra dal settimo giorno successivo a quello fino al quale ciascuno dei componenti dell'organo amministrativo può far pervenire al proponente e alla società le sue considerazioni in ordine alla proposta decisione; in tal caso, tutte le osservazioni pervenute alla sede sociale sono immediatamente comunicate per essere portate a conoscenza di ciascun amministratore con il sistema di trasmissione più rapido possibile.

3. La consultazione degli altri componenti dell'organo amministrativo avviene a cura del proponente mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo, deve essere diretta, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. I componenti dell'organo amministrativo, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente e alla società la loro volontà espressa in forma scritta, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ove sia pure apposta la sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione.

4. La proposta di decisione può essere revocata dal proponente fintantoché la decisione non sia formata.

5. Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata ai soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica), a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito e deve essere trascritta tempestivamente nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2478 C.C. indicando:

a) la data in cui la decisione si è formata;

b) l'identità dei votanti;

c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;

d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

6. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente alle proposte di decisione che non abbiano avuto favorevole accoglimento.

7. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso a una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale) da tanti amministratori quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta. Ogni consenso che pervenga alla società in ordine all'assunzione di una data decisione da parte dei componenti dell'organo amministrativo, deve essere tempestivamente comunicato (con qualsiasi sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica) a tutti gli amministratori.

8. Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni e pertanto non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di dieci giorni.

9. L'amministratore può revocare il consenso a una data decisione fintantoché la decisione non si sia formata.

10. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza richiesta, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'articolo 2478 C.C. indicando:

a) la data in cui la decisione si è formata;

b) l'identità dei votanti;

c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;

d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

11. La documentazione pervenuta alla società e recante l'espressione della volontà dei componenti dell'organo amministrativo in ordine all'assunzione di decisioni mediante consenso scritto deve essere conservata in allegato al libro ove è trascritta la decisione adottata. Nel medesimo libro va conservata la documentazione inerente all'espressione di consenso per la adozione di una data decisione che non si sia poi perfezionata.

12. Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto si intendono formate nel momento in cui alla società pervenga il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 28) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

ARTICOLO 29) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 30) AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO E PROCURATORI

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, nonché procuratori fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, del codice civile.

ARTICOLO 31) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale:
 - a.1) al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;
 - a.2) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;
- b) nel caso di adozione del sistema di amministrazione non collegiale:
 - b.1) a ciascun componente dell'organo amministrativo in via disgiunta dagli altri, nelle materie in cui detto componente dell'organo amministrativo possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della sua nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo;
 - b.2) ai componenti dell'organo amministrativo in via congiunta l'uno con gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della loro nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti componenti dell'organo amministrativo possano operare con metodo congiuntivo.

2. L'organo amministrativo può nominare procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 32) CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile. Qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'art.2409-bis C.C., a scelta dell'assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione.

2. Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti (e che ha anche funzioni di controllo contabile), e/o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

3. Il collegio sindacale o il revisore vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;

b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

4. In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

5. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

6. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso.

7. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 33) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio a cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 34) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinati dalle medesime regole disposte dal presente statuto per

l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 35) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 36) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

ARTICOLO 37) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ARTICOLO 38) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
- b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile;
- d) il libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6. Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 39) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di

“giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno “iniziale” né quello “finale”.

ARTICOLO 40) NOZIONE DI CONTROLLO

1. Ogniqualvolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di “controllo”, per tale concetto si intende quello esplicitato nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.

f.to: Luca Vettor

f.to: dr. Arrigo Manavello Notaio